

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

10.11.2004

B6-0152/2004

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6-0020/04, B6-0021/04, B6-0022/04, B6-0023/04 e B6-0024/04

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Toine Manders

a nome del gruppo ALDE

sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Risoluzione del Parlamento europeo sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 113 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la proposta originale della Commissione è stata trasmessa al Parlamento il 22 febbraio 2002,
- B. considerando che il 24 settembre 2003 il Parlamento ha approvato la relazione legislativa in seguito alla prima lettura in commissione,
1. non ritiene opportuno, in virtù dell'equilibrio interistituzionale, interferire in questa fase con il processo decisionale interno del Consiglio;
 2. rammenta, tenuto conto di quanto suesposto, che il Parlamento è tenuto a rispettare le disposizioni del trattato afferenti alla procedura di codecisione e al meccanismo della seconda lettura;
 3. ritiene che il contenuto della direttiva non debba essere discusso in Aula prima che abbia avuto luogo la discussione in seno alla commissione competente, e ciò in ottemperanza alle disposizioni del trattato e affinché i gruppi politici dispongano del tempo sufficiente per studiare il testo in esame e formulare la loro posizione;
 4. rammenta che la proposta modificata della Commissione è stata approvata in prima lettura;
 5. rammenta inoltre che il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune nel maggio 2004;
 6. attende che gli sia trasmessa ufficialmente la posizione comune del Consiglio, onde procedere alla seconda lettura e, quindi, all'esame del contenuto della direttiva;
 7. invita il Consiglio a trasmettergli senza indugio la propria posizione comune o quanto meno a motivare l'eventuale ritardo;
 8. ritiene pertanto inopportuno chiedere alla Commissione di ritirare la sua proposta a questo stadio;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.